

## IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena;
- VISTA la L. n. 168 del 09.05.1989, recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare, l'art. 6 “Autonomia delle università e degli enti di ricerca”;
- VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli artt. 18 e 24, comma 6;
- VISTO il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena;
- VISTO il D.Lgs. 29.03.2012 n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei in attuazione della delega prevista nell'art. 5, L. n. 240 del 30.12.2010;
- VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni;
- VISTO il D.M. 30.10.2015 n. 855 recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- VISTO il D.P.C.M. 07.07.2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016 - 2018”;
- VISTO il D.L. 30.12.2016 n. 244, ed in particolare l'art. 4 – comma III bis;
- VISTO il “Regolamento per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli ai fini delle valutazioni comparative” emanato con D.R. n. 127 del 04.03.2014;
- VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow”, emanato con D.R. n. 208 dell'08.06.2016;
- VISTA la delibera del Consiglio Ristretto del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca del 10.05.2017 in merito all'attivazione di n. 1 procedura per n. 1 chiamata diretta fra i ricercatori in servizio presso l'Università ai sensi dell'art. 24 – c. 6 – della Legge 240/2010, per il S.S.D. L-FIL-LET/10;
- CONSIDERATO che nella medesima delibera il Consiglio del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca individua la Prof.ssa Lucinta Spera come destinataria della procedura di chiamata sopracitata, in quanto unico ricercatore in servizio presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore sopracitato;
- VISTO la delibera del Senato Accademico del 17.05.2017 con la quale esprime parere favorevole all'attivazione della procedura di chiamata diretta ai sensi all'art. 24 – comma VI – della L. 240/2010;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2017 con la quale si modifica la programmazione di massima del personale per l'anno 2017 deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 15.11.2016 e si approva l'attivazione della predetta procedura di chiamata, con eventuale presa di servizio il 01 novembre 2017;
- CONSIDERATO che sussiste la relativa copertura finanziaria, così come deliberato dal

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.05.2017;

## **D E C R E T A**

### **ART. 1**

#### **INDIZIONE DELLA PROCEDURA**

L'Università per Stranieri di Siena indice n. 1 procedura valutativa volta alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 – comma 6 – della Legge 30.12.2010 n. 240 e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, per il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare sotto indicato.

E' altresì indicato il soggetto individuato per la valutazione ai fini della chiamata di cui al comma 1 del presente articolo, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 24, comma 6, della citata legge n. 240/2010:

<b>Settore Concorsuale</b>	<b>10/F1: Letteratura Italiana</b>
<b>Settore Scientifico Disciplinare</b>	<b>L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana</b>
<b>Soggetto individuato per la valutazione</b>	<b>Lucinta Spera</b>
<b>numero di pubblicazioni da presentare</b>	<b>12</b>
<b>Tipologia di impegno didattico e scientifico</b>	La candidata dovrà garantire la copertura degli insegnamenti del settore L-FIL-LET/10 previsti nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, nella Scuola di Specializzazione, nel Dottorato di Ricerca, nonché presso ogni altro corso previsto negli ordinamenti didattici dell'Ateneo, per un totale di n. 120 ore. L'asse principale dell'impegno scientifico dovrà essere rivolto allo studio di autori della letteratura italiana, con particolare attenzione alla letteratura compresa tra il periodo tardo rinascimentale e la contemporaneità. Considerata la natura altamente specializzata dell'Istituzione, la candidata dovrà dimostrare una competenza scientifica tale da saper organizzare rapporti nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti di ricerca, gestire centri di ricerca, nonché all'occorrenza, gestire strutture e gruppi di lavoro.

### **ART. 2**

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

Non possono partecipare alla presente procedura:

- coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano coniugi o assimilabili a norma di legge o che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo.

L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della valutazione, con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato.

### **ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE**

La domanda di ammissione alla procedura di chiamata dovrà essere redatta utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando e indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [unistrasi@pec.it](mailto:unistrasi@pec.it).

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. **La domanda non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.**

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente al documento di identità e codice fiscale, devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip o .rar).

Si precisa che la posta elettronica certificata consente la trasmissione di allegati che abbiano una dimensione massima di 4MB per ciascun documento e di 40 MB complessivi per ciascuna e-mail.

Il candidato che debba trasmettere allegati che superino tali limiti, dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

### **ART.4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI TITOLI E PUBBLICAZIONI.**

Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) la copia, non autenticata, di un documento di identità e del codice fiscale;
- b) il curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
- c) l'elenco datato e firmato delle pubblicazioni e dei documenti allegati alla domanda;
- d) le pubblicazioni (nel numero indicato dal bando);
- e) i documenti che si ritengono utili ai fini della presente selezione.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa o altre Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Le pubblicazioni scientifiche, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere allegate alla domanda in formato elettronico (PDF non modificabile) e pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Al fine della valutazione saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi già accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla L. n. 106/2004 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 08.05.2006 n. 252.

Le pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione dovranno essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno autocertificati esclusivamente ai sensi della L. 183/2011.

Il possesso dei titoli è dimostrato, per i candidati legittimati, esclusivamente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

## **ART. 5**

### **COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Scaduti i termini di presentazione delle domande è nominata una Commissione giudicatrice.

La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento ed è composta da tre professori, di cui due di prima e uno di seconda fascia, appartenenti, ove presenti, al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione. Almeno uno dei tre componenti deve essere esterno all'Ateneo e appartenente al settore concorsuale o a uno o più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Della Commissione non possono far parte le persone che abbiano un grado di parentela o affinità con il candidato da sottoporre a valutazione.

Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione non possono far parte i professori che siano stati negli ultimi due anni componenti della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore e la fascia alla quale si riferisce la presente procedura selettiva.

Il Decreto Rettorale di nomina è pubblicato nella sezione dedicata alle procedure di chiamata del sito web di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Rettorale decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte del candidato, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

## **ART. 6**

### **VALUTAZIONE DEI CANDIDATI**

La Commissione procede alla valutazione della candidatura sulla base dei criteri indicati

predeterminati dalla Commissione stessa e comunque nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e della normativa vigente.

Ogni commissario dovrà redigere un giudizio complessivo esprimendosi sull'idoneità del candidato a ricoprire il posto in oggetto, tenendo conto del curriculum scientifico, delle pubblicazioni e dell'attività didattica svolta.

## **ART. 7 LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione stabilisce nella riunione preliminare le procedure di valutazione del candidato ed individua quindi, al suo interno, il Presidente e il Segretario.

La Commissione può anche avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione redige, per ciascuna seduta, il relativo verbale; al termine dei lavori di valutazione redige inoltre una relazione riassuntiva, alla quale sono allegati i giudizi individuali e collegiale sul candidato.

La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. Non è ammessa la possibilità dell'astensione.

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice esprime, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, un esplicito giudizio di idoneità collegiale fondato sugli stessi criteri di cui al precedente art. 6.

Nel caso di voto contrario di una parte dei componenti, deve essere redatta una relazione dettagliata delle motivazioni al voto contrario e al voto favorevole.

La Commissione deve concludere i lavori di valutazione entro novanta giorni dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di venti giorni, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

## **ART. 8 APPROVAZIONE DEGLI ATTI E CHIAMATA DELL'IDONEO**

Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali della Commissione, completi di tutti gli allegati siglati e firmati da tutti i componenti, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Tutti gli atti concorsuali sono resi pubblici in via telematica sul sito internet di Ateneo.

Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e di II fascia, la chiamata del candidato ovvero decide di non procedere alla chiamata.

Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine suddetto senza assumere alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare.

La delibera del Consiglio del Dipartimento è sottoposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, che, dopo aver acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, delibera a maggioranza assoluta.

Con delibera motivata, il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

#### **ART. 9**

#### **DIRITTI E DOVERI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI**

I diritti e doveri del docente chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il trattamento economico e previdenziale è relativo alla qualifica di professore associato previsto dalle disposizioni di legge.

#### **ART. 10**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dal candidato con la domanda di partecipazione alla procedura di chiamata saranno raccolti dall'Università per Stranieri di Siena e trattati per le finalità di gestione della procedura e per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura valutativa.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato nominato in ruolo.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università per Stranieri di Siena, titolare del trattamento.

#### **ART. 11**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università per Stranieri di Siena e sarà disponibile in Internet all'indirizzo: <http://www.unistrasi.it>.

Siena, 14.07.2017

**IL RETTORE**  
(Prof. Pietro Cataldi)  
f.to Pietro Cataldi

Il Responsabile del Procedimento: Giuseppina Grassiccia

Il Compilatore: Paola Rustici